

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF

(2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 98/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2009

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

#### **1) RICORSO DEL F.C. PARMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FALCONE GIULIO SEGUITO GARA PARMA/CITTADELLA DEL 19.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Giulio Falcone la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per aver al 38° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito da terra con un calcio in petto un avversario”.

A seguito di tale fallo di gioco, il Falcone veniva espulso dall’arbitro, così come correttamente riportato da questi nel proprio referto.

L’arbitro parla di fallo verificatosi a gioco fermo, immediatamente dopo che la palla usciva dalla linea laterale.

Ciò sottolinea la gratuità del gesto del Falcone, il quale disinteressandosi del pallone che usciva dal campo, si “preoccupava”, invece, di colpire l’avversario con un calcio al petto.

Tale atteggiamento estremamente futile e gratuito veniva, però, subito dopo attenuato dal fatto, come riportato dall’arbitro, che l’avversario colpito si trovava già a terra anch’egli, come il Falcone, dopo il contrasto.

Ciò attenua sicuramente la portata anche della volontarietà del fallo, in quanto pone temporalmente il fallo quasi nell’immediatezza del contrasto e non lo colloca al di fuori del gioco.

Ad ogni modo, a seguito del fallo, il Falcone veniva espulso dall’arbitro.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il F.C. Parma per conto del Falcone, all’uopo contestando in particolare le tre giornate di squalifica derivanti dalla condotta del calciatore e chiedendone la riduzione, magari commutando la terza giornata in un’ammenda.

Il reclamo è parzialmente fondato e, per l’effetto, va accolto per le seguenti considerazioni.

Sul merito della condotta tenuta dal Falcone non v’è dubbio che un gesto volontario vi sia stato, al di là del tentativo, senz’altro apprezzabile tecnicamente, da parte della difesa della società parmense di attribuire il calcio al solo contrasto di gioco avuto dal Falcone con il Meggiorini.

L’atto di violenza c’è stato, come si evince dai fotogrammi, anche se mitigato dalla vis agonistica.

Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Corte, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l'integrità fisica della vittima.

Anche la volontarietà c'è stata, tanto che l'arbitro, al di là di quello che poi ha riportato nel proprio referto, ha espulso il Falcone.

Tale volontarietà è, però, come si ricordava sopra fortemente connotata dall'impulso, in quanto il calcio sarebbe stato sferrato contestualmente alla caduta a seguito del contrasto.

E' sulla definizione di giuoco fermo che si appuntano, però, le perplessità più marcate, in quanto il pallone stava uscendo dal terreno di gioco: trattasi di gioco che sta per fermarsi, ma la sicurezza che il colpo sia stato inferto, quando già il gioco era completamente fermo, non c'è.

In definitiva, il gesto di Falcone potrebbe essere attenuato in linea con quanto già statuito da questa Corte, derubricando la terza giornata in un'ammenda a carico del calciatore.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Parma di Parma, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Falcone Giulio a 2 giornate effettive di gara e ammenda di €5.000,00.

Dispone restituire la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 15.000,00 ED € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROMA DEL 21.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008)

Con rituale ricorso la Calcio Catania S.p.A. ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva comminato le ammende di €15.000,00 – con diffida – ed ulteriori €3.000,00 in dipendenza di quanto verificatosi a seguito della gara Catania/Roma del 21.12.2008.

Con i motivi scritti la società Calcio Catania S.p.A., per quel che concerne l'ammenda con diffida di € 15.000,00, ha eccepito l'evidente ed insuperabile incertezza circa la riferibilità solamente ad essa delle condotte poste in essere dalle persone non autorizzate presenti, a fine gara, nel recinto di gioco e, a tal uopo, ha richiamato il grave e reiterato atteggiamento ingiurioso e provocatorio che avrebbe tenuto, nei minuti conclusivi della gara ed al termine della stessa, un calciatore avversario.

A supporto di questo motivo, nel produrre copiosa documentazione inerente l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, ha richiesto la concessione delle attenuanti ex art. 13 C.G.S..

Per quanto, infine, attiene all'ammenda di € 3.000,00, nell'eccepire l'insussistenza del comportamento ostruzionistico riferibile ai raccattapalle, come evidenziabile dalla ripresa filmata dei loro interventi, ha concluso per l'annullamento della sanzione inflitta o, in subordine, per la riduzione della stessa.

Alla seduta del 23.1.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante, il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – che il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto.

Dagli atti ufficiali (rapporto del 4° assistente e del Sostituto del Procuratore Federale), che costituiscono fonte di prova privilegiata, emerge, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza delle condotte antidisciplinari sanzionate ed altrettanto corretta, in considerazione dei precedenti in capo alla società ricorrente, appare, pertanto, la diffida irrogata dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO DELL'U.S. AVELLINO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009;**
- **INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. MASSIMO PUGLIESE NEL SUO RUOLO DI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 9.1.09)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 48/CND del 9.1.2009, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento dei deferimenti disposti in data 5.12.2008 dalla Procura Federale a carico del signor Massimo Pugliese, amministratore unico e legale rappresentante dell'U.S. Avellino Calcio S.p.A., per violazione dell'art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione all'All. - A, paragrafo IV), lett. a), punto 2) del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, e della stessa società U.S. Avellino Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., ha inflitto alla citata società calcistica quattro punti di penalizzazione da scontare nella corrente Stagione Sportiva 2008/2009 ed al signor Massimo Pugliese la sanzione della inibizione per mesi dieci.

Occorre considerare che, nel caso di specie, la Procura Federale ha proceduto a due distinti deferimenti del signor Massimo Pugliese e della U.S. Avellino S.p.A., rispettivamente recanti i protocolli 3117/382pf08-09/SP/blp e 3118/381pf80-09/SP/blp, il primo dei quali relativo al riscontrato omesso pagamento da parte della società Avellino, entro il termine del 30.9.2008, degli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2008 a propri tesserati ed il secondo concernente la omessa documentazione, nel prescritto termine del 31.10.2008, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti di cui sopra. Con riguardo ad entrambe le contestazioni la Procura Federale ha rilevato la violazione dell'Allegato A) paragrafo IV) lett. a) punto 2) del Com. Uff. del Consiglio Federale n. 93/A del 5.5.2008.

La Commissione Disciplinare Nazionale, previa riunione dei due citati procedimenti, ha in primo luogo escluso ogni rilievo alle giustificazioni addotte dalla società Avellino sul punto specifico delle difficoltà economiche dalla stessa lamentate ed ha, in secondo luogo, ribadito la sussistenza, nel caso di specie, di due distinte condotte da addebitarsi ai deferiti e quindi la concretizzazione della violazione di due distinte ed autonome previsioni disciplinari. Di qui, in altri termini, l'applicazione di una duplice sanzione, la cui entità, ad avviso della Commissione Disciplinare Nazionale, non poteva essere inferiore al minimo edittale di quattro punti complessivi di penalizzazione in classifica, ex art. 10, comma 3, C.G.S., applicabile al caso di specie in forza del richiamo alle disposizioni del C.G.S. contenuto nel citato Com. Uff. n. 93/A.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno proposto ricorso la società Avellino Calcio ed il signor Massimo Pugliese, suo amministratore unico, chiedendo in primis l'annullamento delle sanzioni inflitte e, in via subordinata, la comminazione della pena in entità meno afflittiva, ossia quantificata in due punti di penalizzazione da decurtare nella classifica del campionato 2008/2009 e, per l'effetto, una riduzione del periodo di inibizione del reclamante Massimo Pugliese.

A sostegno del proposto reclamo sono innanzitutto argomentate ragioni connesse alle naturali difficoltà finanziarie e di contabilità registrate dalla reclamante società immediatamente dopo il dissequestro delle azioni della società medesima ad opera della giustizia ordinaria (dissequestro operato con sentenza depositata il 3.7.2008). Con un secondo e più articolato argomento, i reclamanti lamentano la errata interpretazione della normativa di riferimento da parte della Commissione Disciplinare Nazionale nell'aver questa dichiaratamente esposto di applicare il minimo edittale, che – a dire dei reclamanti – è pari a due punti di penalizzazione con riguardo al comportamento integrante nel caso concreto l'illecito.

Alla riunione odierna sono comparsi i difensori dei ricorrenti, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. Sono inoltre intervenuti i rappresentanti della Procura Federale che hanno, di contro, insistito per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentiti i difensori dei ricorrenti ed i rappresentanti della Procura Federale ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene infondata la domanda principale intesa all'annullamento integrale delle sanzioni inflitte con l'avversata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e fondata la subordinata richiesta di comminazione della pena in entità meno afflittiva, ossia quantificata in due punti di penalizzazione da decurtare nella classifica del campionato 2008/2009 e, per l'effetto, di una riduzione del periodo di inibizione del reclamante Massimo Pugliese.

Ricorda preliminarmente la Corte che con Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato le norme di ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, secondo il testo di cui all'allegato sub A del citato Com. Uff.. Per quanto di interesse nella presente sede, si imponeva all'Avellino Calcio, giusta quanto disposto dall'All. - A, paragrafo IV), lett. a), punto 2) del Com. Uff. 93/A del 5.5.2008, di *“far pervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del 30.9.2008, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2008. Per le società facenti parte dell'organico di serie B nella Stagione Sportiva 2007/2008, l'adempimento deve essere riferito alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2008.....Le società devono documentare alla Co.Vi.So.C, entro il termine del 31.10.2008, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera”* relativi agli emolumenti sopra indicati. La disposizione prosegue prescrivendo che l'inosservanza di quanto statuito con riguardo agli emolumenti di cui trattasi *“comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”*. Quest'ultimo, all'art. 10, terzo comma stabilisce che *“il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati e il mancato pagamento nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilità comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1 lett. g) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica”*.

Tutto ciò premesso, ritiene la Corte infondato il primo motivo di reclamo inteso all'annullamento delle sanzioni avversate e fondato sulle asserite difficoltà finanziarie incontrate dalla società Avellino immediatamente dopo il dissequestro delle azioni della medesima società. Infatti, per essendo oggettivo che il detto dissequestro è intervenuto solo in data 3.7.2008 (in sede di discussione la difesa dei reclamanti ha peraltro riferito come in concreto i soldi del citato dissequestro siano stati depositati solo a metà gennaio 2009), la Corte ritiene che – avuto anche riguardo all'entità finanziaria degli adempimenti di cui trattasi relativi a tre sole mensilità – non possa ritenersi legittimamente comprovata la sussistenza di un serio ed invalicabile ostacolo al rispetto da parte della società Avellino degli adempimenti medesimi.

Di contro, è da ritenersi fondato il secondo motivo di reclamo, con cui si lamenta la errata applicazione delle disposizioni di riferimento da parte della Commissione Disciplinare Nazionale. La ritenuta fondatezza di detto secondo motivo conduce alla rimodulazione delle sanzioni già irrogate, nel senso di ridurre a due i punti di penalizzazione in classifica della società Avellino ed a cinque i mesi di inibizione per il signor Massimo Pugliese.

In particolare, la questione che interessa è quella scindibilità o meno, ai fini della sanzione da irrogare, dei comportamenti posti in essere dai reclamanti. La tesi della Procura Federale, fatta propria dalla Commissione Disciplinare Nazionale, è che si è in presenza di due distinte fattispecie,

quindi di due distinte ed autonome violazioni della disciplina di settore e quindi di due sanzioni da irrogare.

Ad avviso della Corte, invece, le segnalate condotte (l'una relativa agli emolumenti retributivi e l'altra relativa ai connessi contributi e ritenute fiscali) vanno considerate unitariamente, quale unica condotta rilevante sul piano della sanzionabilità, e ciò innanzitutto da un punto di vista logico. Le ritenute Irpef ed i contributi Enpals, infatti, non possono che essere che naturalmente riferiti ad emolumenti retributivi ai quali si legano inscindibilmente in un rapporto di necessaria presupposizione. La circostanza che vede assegnate scadenze diverse – rispettivamente 30 settembre e 31 ottobre 2008 – per depositare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti e quella attestante l'avvenuto pagamento dei contributi risponde proprio al detto rapporto di presupposizione: solo in quanto è corrisposto un emolumento retributivo in base a titolo legittimo ne consegue l'obbligo di versare – sia pure ovviamente a soggetto diverso da chi ha reso la prestazione – i contributi previdenziali e le ritenute fiscali.

Peraltro, la stessa Commissione Disciplinare Nazionale, nella ricostruzione in fatto della vicenda, lega le due asseritamente distinte fattispecie laddove si legge che *“il signor Pugliese non ha tempestivamente provveduto a far fronte alle obbligazioni economiche assunte..... nei confronti di numerosi tesserati e conseguentemente al versamento dei derivanti oneri contributivi e fiscali”*.

Ma vi è di più. E' lo stesso terzo comma dell'art. 10 C.G.S., della cui corretta applicazione è questione, a legare in una unica fattispecie le due evenienze del mancato pagamento degli emolumenti dovuti e del mancato pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali. La norma citata, che peraltro è stata innanzi richiamata, prevede la sanzione nella misura minima dei due punti di penalizzazione per la complessiva fattispecie del *“mancato pagamento.....degli emolumenti dovuti.....e il mancato pagamento.....delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilità.....”*. Ben avrebbe potuto essere irrogata per le violazioni degli adempimenti di cui trattasi una sanzione anche superiore ai due punti di penalizzazione in classifica, atteso che il citato art. 10, comma 3, C.G.S. prevede una misura *“non inferiore a 2 punti”*, e tuttavia in tale evenienza (quella cioè di una penalizzazione superiore ai due punti) non si tratterebbe più del minimo edittale, quale invece la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di aver irrogato infliggendo i 4 contestati punti di penalizzazione. Del resto, laddove la disciplina di settore ha inteso partitamente sanzionare ciascun inadempimento con distinti punti di penalizzazione in classifica lo ha fatto in maniera espressa (cfr. allegato A), paragrafo III), lett. a), punto 2) del Com. Uff. n. 93/A), il che non è nel caso di specie, avuto riguardo al dato testuale dell'allegato A, paragrafo IV), lett. a), punto 2) della cui applicazione si tratta.

In definitiva, se si conviene, come alla Corte appare pacifico convenire, che la condotta dei reclamanti, comunque giustamente censurata, è da ricondurre per ragioni di ordine logico – sistematico ad una fattispecie unitaria, allora la sanzione nel minimo edittale non può che essere quella dei due punti di penalizzazione, potendo una penalizzazione maggiore conseguire ad una congrua motivazione con cui si esplichino le ragioni che conducono ad irrogare una sanzione oltre appunto il minimo edittale.

Ragioni di complessiva coerenza inducono la Corte a proporzionalmente ridurre da dieci a cinque i mesi di inibizione concernenti il signor Massimo Pugliese.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Avellino di Avellino, riduce le sanzioni:

- della penalizzazione di punti 2 alla società U.S. Avellino da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- inibizione per mesi 5 al signor Massimo Pugliese.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO DEL REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANTONIO LAMENZA**

**SEGUITO GARA REGGINA/BARI CAMPIONATO PRIMAVERA DEL 10.01.2009**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 164 del 13.01.2009)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 164 del 13.1.2009, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Antonio Lamenza la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara “perché, a giuoco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al petto; indi, alla reazione dell’antagonista, colpiva con la mano il medesimo al volto”.

A seguito di tale increscioso episodio sia il Lamenza che il De Maria del Bari venivano espulsi dall’arbitro.

L’arbitro parla di fallo verificatosi a gioco fermo: il fatto si sarebbe verificato nell’approssimarsi di una battuta di calcio di punizione.

Ciò sottolinea la gravità del gesto del Lamenza, che, nel momento in cui i calciatori sono soliti trovare la “posizione” ed a smarcarsi per ricevere il pallone ovvero per guadagnare una posizione favorevole all’interno dell’area avversaria, colpiva al petto l’avversario De Maria, il quale reagiva con uno schiaffo; il Lamenza, non pago di aver azionato questo poco piacevole “scambio di idee”, gli “ricambiava” una manata al volto.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la Reggina calcio S.p.A. per conto del Lamenza, all’uopo contestando in particolare le 4 giornate di squalifica derivanti dalla condotta del calciatore e chiedendone la riduzione.

Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va respinto per le seguenti considerazioni.

Sul merito della condotta tenuta dal Lamenza non v’è dubbio che si tratti di gesto volontario e violento, una violenza addirittura reiterata.

Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Corte, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima.

Qui la violenza c’è stata ed è stata reiterata.

Anche la volontarietà c’è stata, tanto che l’arbitro ha espulso sia il Lamenza che il De Maria, il quale, ancorché provocato, ha usato anch’egli violenza contro l’avversario.

Anche sulla definizione di giuoco fermo, non vi sono dubbi, in quanto si era in attesa di un calcio di punizione e, quindi, per quanto si trattasse di fase concitata di gioco, comunque si era a gioco fermo.

In definitiva, il gesto del Lamenza appare grave e la sanzione irrogata non è suscettibile di attenuazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Reggina Calcio di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

**5) RICORSO DEL SIG. BONADIES ENNIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33**

**REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008)

- 6) RICORSO DEL SIG. COLETTA GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33 REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E 5, COMMI 1 E 4 C.G.S.**(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008)
- 7) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRIGENTE** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008)

Con provvedimento datato 9.12.2008, Com. Uff. n. 42/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva ai signori:

- Coletta Giulio, all'epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile della S.S. Lazio S.p.A., l'inibizione per complessivi mesi 4, per violazione dell'art.1 C.G.S., in relazione agli artt. 96 comma 1 N.O.I.F. e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico;

- Bonadies Ennio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Ottavia, l'inibizione per mesi 3, per violazione dell'art. 1 C.G.S., in relazione agli artt. 96 comma 1 N.O.I.F. e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico;

- alla società S.S. Lazio S.p.A. veniva inflitta, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. l'ammenda di €30.000,00, per avere, in concorso con Bonadies Ennio e Spina Gabriele, calciatore tesserato per la S.S. Lazio S.p.A., mediante un fittizio trasferimento dello stesso Spina Gabriele alla A.S.D. Ottavia per un limitato periodo di tempo (dall'8 agosto al 31 agosto 2007), eluso la disposizione di cui all'art. 96 delle N.O.I.F., con lo scopo di non corrispondere alla A.S.D. Savio S.r.l. il premio di preparazione per il calciatore Spina, ed, inoltre, per violazione dell'art. 5, commi 1 e 4, per avere espresso giudizi lesivi dell'onore e della reputazione del signor Fiorentini Paolo.

La Commissione Disciplinare Nazionale, sulla scorta degli accertamenti effettuati e del deferimento ad opera della Procura Federale, ricostruiva la vicenda nei termini seguenti:

a) la A.C. Mantova e la A.S.D. Savio S.r.l. si sono accordate per il trasferimento, nella Stagione Sportiva 2007/2008, del calciatore Spina Gabriele alla società mantovana;

b) il calciatore, insieme ai genitori, a fine giugno 2007 si è recato a Mantova per verificare la situazione logistica e chiedere informazioni al fine di iscriversi presso un istituto tecnico locale per l'anno scolastico 2007/2008;

c) a fine giugno – inizio luglio 2007 il padre del giovane Spina ha comunicato a Rossi Stefano, responsabile del Settore Giovanile della A.C. Mantova, che non avrebbe accettato il trasferimento al Mantova in quanto preferiva che il proprio figlio rimanesse vicino casa, facendo presente che gli era pervenuta una richiesta da parte della S.S. Lazio S.p.A.;

d) in tale occasione il signor Spina non faceva parola, invece, al Rossi di un eventuale interessamento della A.S.D. Ottavia per le prestazioni sportive del figlio;

e) il Rossi, dopo tale occasione, non ha più sentito lo Spina;

f) il calciatore Spina Gabriele ha, poi, sottoscritto, insieme ai genitori, il modulo di tesseramento n. 096305 per la A.S.D. Ottavia, depositato presso il Comitato Regionale Lazio il 7.8.2008;

g) il predetto calciatore non ha mai disputato alcuna gara, neppure amichevole, né alcun allenamento con la A.S.D. Ottavia (per la quale si era tesserato);

h) il calciatore si è allenato, sin dalla fase di preparazione estiva, con la S.S. Lazio S.p.A., per passare poi, in data 31.8.2008, nella formazione delle giovanili nazionali '93 della stessa S.S. Lazio S.p.A.;

i) la A.S.D. Ottavia, in relazione all'autorizzazione al proprio tesserato per un raduno con la S.S. Lazio S.p.A. dal 16 al 30 agosto 2007, ha prodotto un nulla osta che non risulta essere stato comunicato al Comitato Regionale Lazio;

l) successivamente, con variazione di tesseramento n. 0406/A depositata il 31.8.2007, il calciatore è stato trasferito a titolo definitivo dalla A.S.D. Ottavia alla S.S. Lazio S.p.A..

Da tale succedersi di fatti il giudice di prima istanza deduceva la simulazione del trasferimento dello Spina alla A.S.D. Ottavia, realizzata allo scopo di eludere la normativa federale in tema di premi di preparazione, vale a dire al fine di non corrispondere alla A.S.D. Savio, presso la quale il giovane era stato tesserato nella Stagione Sportiva 2007/2008 il premio stesso.

La decisione veniva impugnata dal Coletta dal Bonadies e dalla Lazio, che con ampia e diffusa motivazione contestavano le conclusioni della Commissione Disciplinare Nazionale, e gli atti istruttori che ne costituiscono il fondamento, sostanzialmente sostenendo la estraneità alla vicenda Spina – Mantova – Savio, e riaffermando la legittimità del proprio comportamento, volto esclusivamente a tesserare il giovane Spina per la Stagione Sportiva 2007/2008, senza alcun interesse a non corrispondere il dovuto premio di preparazione alla società cedente.

Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei ricorsi e la loro trattazione in un'unica sessione.

Quanto alle dichiarazioni lesive rese nel corso di una intervista televisiva, non contestate, si sostiene che esse non fossero rivolte al presidente dell'A.S.D. Savio Fiorentini.

Le doglianze difensive possono essere accolte solo parzialmente.

Il ragionamento posto a fondamento della decisione di primo grado appare, infatti, in buona parte da condividere, poiché esso si basa su fatti e circostanze tali da dover essere considerati come acclarati, oltre che su di un filo logico che non risulta scalfito dalle osservazioni dell'appellante che si appuntano solo sui dettagli della vicenda, tra l'altro con modalità talvolta eccessivamente risentite, trascurandone le emergenze sostanziali che sono quelle individuate dalla Commissione Disciplinare Nazionale ed in precedenza riportate.

Se, infatti, sul piano di una astratta ipotesi di lavoro, sarebbe da ritenere plausibile un comportamento del Fiorentini dettato dal risentimento per la possibile perdita del premio di preparazione, non è possibile sostenere, come fa il Coletta, un interesse ad assicurarsi le prestazioni sportive del giovane Spina, da parte del responsabile del Settore Giovanile del Mantova, così grande da prestarsi a fornire dichiarazioni non rispondenti al vero al solo scopo di vendicarsi o di danneggiare le altre parti in causa. Tanto più che, per quanto è stato possibile riscontrare con elementi oggettivi le sue affermazioni, esse sono state pienamente confermate; così è accertato che lo Spina ed i suoi familiari si erano recati a Mantova per discutere del contratto da stipulare, e che il giovane si era interessato alla frequenza scolastica presso un locale istituto tecnico, per cui appare logico concludere che dice il vero il Rossi anche quando riferisce che il padre del ragazzo, il mese successivo, nel comunicargli la decisione, assolutamente legittima e da questo punto di vista non censurabile, di non tesserarsi per il Mantova, gli abbia fatto cenno ad un interessamento della Lazio, società certamente di ancora più grande prospettiva, soluzione priva dei problemi tipici del trasferimento in un ambiente lontano e diverso.

Anche perché, a distanza di poche settimane, il giovane si trasferì effettivamente alla Lazio.

Sul piano strettamente logico, poi, appare assolutamente convincente il ragionamento del giudice di prime cure circa la assoluta inverosimiglianza della segnalazione di un calciatore “senza mai neppure averlo visionato in allenamento e che la società Lazio abbia accettato di farlo allenare ed addirittura di portarlo in ritiro estivo con la propria squadra a scatola chiusa”. Sul punto le spiegazioni circa la conoscenza degli atleti in quanto partecipanti allo stesso campionato giovanile, provano troppo, perché se così fosse non ci sarebbe bisogno di chiedere alle varie società i nominativi da ingaggiare; inoltre, se il Coletta conosceva lo Spina, lo conosceva quale tesserato del



Savio e non dell'Ottavia, e almeno avrebbe dovuto chiedere chiarimenti in proposito, cosa che non risulta sia mai avvenuta.

Al di là, poi, delle considerazioni appena esposte assume un rilievo pressoché determinante la dichiarazione resa ad una emittente televisiva dal Coletta, pacificamente ammessa, del seguente tenore: “quello che ho fatto l’ho fatto con piacere e lo rifarei 10 volte perché la gente deve imparare ad agire con correttezza. Al signore che si è lamentato l’ho ripagato con la stessa moneta e se posso gli farò ancora più male”.

Si sostiene nei motivi di impugnazione che non è mai stato fatto il nome del Fiorentini, il che è vero, e ci si diffonde successivamente in una serie di possibili spiegazioni delle espressioni usate che non appaiono, in verità, plausibili e che soprattutto, rispetto a quanto emerge all’evidenza, non rispondono esaurientemente alla questione fondamentale, e cioè che il Coletta quelle espressioni le ha usate rispondendo ad una domanda che riguardava proprio le lamentele del Fiorentini in relazione alla vicenda Spina, così rivendicando il proprio operato consistito, se le parole usate devono essere interpretate per quello che dicono, nel rispondere ad una scorrettezza con una scorrettezza, e nel promettere, nel futuro, comportamenti ancora più duri.

Ce n’è abbastanza, quindi, per ritenere, come ha fatto la Commissione Disciplinare Nazionale, che il trasferimento del giovane calciatore Spina dalla Savio all’Ottavia, fu simulato, il che conduce ad affermare concretizzata la violazione dell’art.1 C.G.S. contestata al Coletta, al Bonadies e per responsabilità oggettiva alla Lazio, vale a dire la violazione del dovere di comportarsi con correttezza, lealtà e probità “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva “.

Discorso diverso deve, invece, farsi per quanto concerne la parte dell’inculpazione relativa al fine che con il comportamento censurato le parti intendevano perseguire, e cioè quello di non corrispondere alla A.S.D. Savio S.r.l. il premio di preparazione per il calciatore Spina, poiché non sono emersi elementi tali da asseverare con tranquillizzante certezza questa circostanza, né da far ritenere certamente sussistente un accordo tra il Coletta, i dirigenti dell’Ottavia, in particolare il Bonadies, e lo Spina, in nessun modo dimostrato. Al contrario si potrebbe osservare che sia la modesta entità, per la Lazio, dell’ammontare del premio, che la sicura conoscenza dell’obbligo di versarlo comunque alla Savio, inducono piuttosto a pensare a motivazioni, non chiarite, di altra natura.

La responsabilità dei pervenuti deve, allora, essere riaffermata solo nella parte relativa al comportamento non conforme ai criteri indicati nell’art. 1 C.G.S., in tale limitato senso dovendosi accogliere i motivi di impugnazione, con conseguente riduzione della sanzione originariamente inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 5, 6 e 7 come sopra proposti dal signor Bonadies Ennio, dal signor Coletta Giulio e dalla S.S. Lazio, li accoglie parzialmente e, per l’effetto infligge:

- al signor Bonadies Ennio l’inibizione nei limite del sofferto;
- al signor Coletta Giulio l’inibizione per mesi 2;
- alla S.S. Lazio la sanzione dell’ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 12 maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete